



Publicato in Albo Ufficiale (n. 9495) dal 21 agosto al 5 settembre 2017

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Area Affari Generali e Legali

Unità di Processo Affari Generali

Decreto n. 683 Protocollo 117465

#### IL RETTORE

- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze ed in particolare l'art. 34;
- VISTO il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il Regolamento per i Centri di Ricerca emanato con decreto rettorale n. 85 del 10 febbraio 2014;
- VISTA la proposta di costituzione del Centro di ricerca denominato "Centro di eccellenza Jean Monnet" presentata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e trasmessa con lettera prot. n. 22357 del 14 febbraio 2017;
- VISTE le delibere del Dipartimento Scienze Politiche e Sociali (DSPS), Lingue, letterature e Studi interculturali (LILSI), Scienze Giuridiche (DSG), Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) e del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), rispettivamente del 23/11/2016, 16/11/2016, 24/11/2016, 13/12/2016 e 17/07/2017;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione ricerca nella seduta del 18 aprile 2017;
- PRESO ATTO del parere espresso dal Senato accademico nella seduta del 25 luglio 2017;
- PRESO ATTO della delibera assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 luglio 2017;
- PRESO ATTO che dal 1999 l'Università di Firenze beneficia dei finanziamenti della Commissione Europea destinati al Programma Jean Monnet e ai Centri di Eccellenza con la stessa denominazione;
- CONSIDERATO che la proposta istitutiva del Centro di Eccellenza è conforme a tutti i requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento dei Centri di Ricerca,

DECRETA

## Art. 1 – Denominazione

E' istituito, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, il Centro di Eccellenza *Jean Monnet*.

## Art. 2 - Finalità

Le finalità del “Centro di Eccellenza Jean Monnet” sono il coordinamento e la promozione delle attività di ricerca e di studio sull'integrazione europea e sui suoi sviluppi istituzionali, giuridici, politici, economici, storici e sociali in una prospettiva interdisciplinare, garantendo le seguenti attività:

- l'offerta di collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca europea rivolta a tutti gli attori istituzionali interessati, a livello locale, nazionale e internazionale, in modo da promuovere lo studio del processo d'integrazione;
- la promozione di collaborazione interdisciplinare (anche attraverso la partecipazione a bandi europei e nazionali, aventi per oggetto progetti di ricerca) a iniziative di scambio e di approfondimento sui temi di dibattito pubblico e scientifico;
- la formazione di personale specializzato relativamente ai temi oggetto dell'attività di ricerca del Centro;
- la disseminazione dei risultati di ricerca e la diffusione delle informazioni su tali attività.

Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro sono garantite inizialmente dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e successivamente potranno contribuire anche gli altri Dipartimenti proponenti. Il Centro potrà beneficiare delle risorse procurate attraverso la partecipazione a bandi competitivi europei e nazionali.

## Art. 3 – Organi del Centro

Sono Organi del Centro: il Comitato di gestione e il Direttore.

1. Il Comitato è composto da una rappresentanza di ciascun Dipartimento aderente designata dai rispettivi Consigli fino ad un massimo di tre componenti per Dipartimento e sempre nell'ambito dei professori e ricercatori di ruolo aderenti al Centro stesso, indicati dai Dipartimenti afferenti.
2. I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.
3. Il Direttore viene eletto dal Comitato di gestione a maggioranza assoluta dei componenti, fra i professori o ricercatori di ruolo che ne fanno parte, ed è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
4. Le deliberazioni del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e se sono adottate a maggioranza dei votanti. A parità di voti, prevale quello del Direttore.
5. La partecipazione alle sedute del Comitato non può costituire oggetto di delega.

6. Il Comitato è convocato dal Direttore almeno tre volte l'anno per gli adempimenti previsti nel presente Regolamento, o quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei suoi componenti.
7. Il Direttore può nominare un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
8. Le funzioni degli Organi sono disciplinate dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo per i Centri di ricerca.

#### Art. 4 – Funzioni degli organi

##### 1. Il Comitato:

- a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
- b. elegge il Direttore;
- c. approva le relazioni programmatica e consuntiva annuali sull'attività del Centro predisposte dal Direttore;
- d. approva la relazione annuale sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;
- e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo;
- f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti;
- g. propone le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Dipartimenti con la modalità di cui all'art.5 , comma 1 del Regolamento di Ateneo per i Centri di Ricerca;
- h. riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;
- i. propone ai Dipartimenti aderenti e quindi agli organi di governo dell'Ateneo la disattivazione del Centro.

##### 2. Il Direttore:

- a. rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
- b. convoca e presiede il Comitato, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni secondo quanto previsto al successivo articolo 6;
- c. predispone le relazioni programmatica e consuntiva annuali sull'attività del Centro;
- d. predispone la relazione annuale sui risultati conseguiti dal Centro, e, una volta approvata dal Comitato, la trasmette al Direttore del Dipartimento di Afferenza e dei Dipartimenti promotori, nonché agli organi di governo dell'Ateneo per la valutazione di cui all'articolo 8 del Regolamento di Ateneo sui Centri di Ricerca;
- e. tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al Centro;

f. trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le comunicazioni di recesso dal Centro di Dipartimenti o docenti ad esso aderenti;

g. adotta atti di competenza del Comitato che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;

h. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento di afferenza.

#### Art. 5 – Nuove adesioni e recessi

1. La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti già aderenti su proposta del Comitato di gestione. Le relative delibere di approvazione, corredate dalle indicazioni di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento di Ateneo per i Centri di Ricerca, in conformità all'art. 5 del sopracitato Regolamento, sono sottoposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'adozione di una deliberazione di modifica della originaria costituzione del Centro.

L'atto istitutivo del Centro viene modificato con decreto del Rettore.

2. Il Dipartimento che intende recedere dal Centro deve comunicarlo per iscritto al Comitato ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione è trasmessa dal Direttore al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza ai Dipartimenti aderenti. L'atto istitutivo del Centro è conseguentemente modificato con decreto del Rettore.

3. Le richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla sua costituzione debbono essere approvate dal Comitato e, qualora il richiedente non afferisca ad uno dei Dipartimenti aderenti al Centro, previo parere del Senato Accademico.

4. I docenti che intendono recedere dal Centro devono comunicarlo per iscritto al Comitato ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione è trasmessa dal Direttore al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 6 – Gestione amministrativo – contabile

1. Il Centro non ha autonomia amministrativa, contabile e di spesa.

2. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promossa la costituzione oltre che da eventuali entrate proprie.

3. Al Dipartimento di afferenza del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità dell'Università.

4. Il Dipartimento di afferenza e il Centro stipulano un apposito protocollo volto a dettagliare le forme di autonomia del Centro di cui all'art. 34, comma 4, dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.

5. Il Dipartimento di afferenza inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio del Dipartimento.

6. Ai compiti di supporto degli Organi del Centro, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché a quanto previsto al comma 5 è preposto il Responsabile amministrativo del Dipartimento di afferenza del Centro.

7. La documentazione riferibile agli atti assunti nell'esercizio dell'autonomia del Centro, identificati nel protocollo di cui al precedente comma 4, è sempre tempestivamente trasmessa dal Responsabile amministrativo al Direttore del Dipartimento di afferenza, che vi appone il proprio visto ovvero la invia al Consiglio di Dipartimento.

#### Art. 7 – Durata

Il Centro ha la durata di 8 anni.

#### Art. 8 – Sede

LA sede amministrativa del Centro è presso il DSPS via delle Pandette 21 , edificio D5, III piano stanza 3.39.

#### Art. 9 – Cessazione e rinnovo

1. Il Centro cessa le proprie attività alla scadenza del termine previsto dal decreto istitutivo di cui all'articolo 2, comma 4 del Regolamento di Ateneo per i Centri di Ricerca.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla destinazione dei beni e dei locali di cui dispone il Centro al momento della cessazione.

3. Intervenuta la scadenza, l'eventuale rinnovo del Centro può avvenire solo attraverso una nuova proposta di costituzione ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di Ateneo per i Centri di ricerca.

#### Art. 10 – Disattivazione

Il Centro può essere disattivato prima della scadenza del termine, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, con le modalità previste dall'art. 10 del Regolamento di Ateneo per i Centri di ricerca.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal Regolamento di Ateneo per i Centri di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 85 prot. n. 11107 del 10 febbraio 2014, si applicano lo Statuto dell'Università di Firenze ed ogni altra normativa vigente concernente l'Università, in quanto applicabile.

Firenze, 8 agosto 2017

Per IL RETTORE

Prof. Luigi Dei

*f.to* Professoressa

Vittoria Perrone Compagni